



Comune di San Cesario sul Panaro

Provincia di Modena

Il Sindaco

Prot. n. 18354

Lì, 24.11.2009

Sig. Germano Bianconi
Redazione Senzafiltro

OGGETTO: riprese audio video del Consiglio Comunale.

Con nota del 03.11.2008, assunta al protocollo dell'Ente n. 17261 del 03.11.2009, il soggetto in indirizzo, Presidente dell'associazione redazione Senzafiltro, ha richiesto formale consenso da parte del Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale alla effettuazione di registrazione, parziale o integrale, delle sedute del Consiglio Comunale, mediante attrezzature audio-video.

In risposta alla nota sopra richiamata si esprimono le seguenti riflessioni.

Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del T.U.O.E.L., le "sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento".

La disposizione è comunemente interpretata nel senso che deve essere consentito al pubblico di assistere alla sedute consiliari dalla postazione, appunto, riservata al pubblico.

A fronte della norma citata, viene in considerazione la titolarità in capo al presidente del consiglio dei poteri di "direzione dei lavori e delle attività del consiglio" (art. 39, comma 1, D.Lgs. 267/2000), nel cui ambito è da comprendere ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento della seduta ed alla tutela delle prerogative dell'organo assembleare.

Viene inoltre in considerazione l'attribuzione al consiglio della "autonomia funzionale e organizzativa" di cui all'art. 38, comma 3, D.Lgs. 267/2000, al cui ambito è da ricondurre la potestà di definire, con apposite norme regolamentari, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea.

Alla luce del quadro normativo esposto, se è indubbio che le norme regolamentari dell'ente locale in nessun caso potrebbero escludere la natura ordinariamente pubblica delle sedute consiliari, è altrettanto certo che le stesse norme possono disciplinare, tra i vari profili relativi allo svolgimento dell'adunanza, anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audio - visivi, sia da parte degli uffici comunali preposti, che da parte dei consiglieri, dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva.

Nell'ambito dell'inderogabile principio di pubblicità della seduta può legittimamente essere riservato all'amministrazione dal regolamento comunale il compito della registrazione delle sedute con mezzi audiovisivi, escludendo che altri soggetti e il pubblico in aula possano procedervi.

La pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere alle sedute.

In tal senso si è più volte espresso il Ministero dell'Interno (da ultimo con parere del 14.11.2005).

L'art. 41 ad oggetto "Registrazioni audio e video" del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione n. 22 del 29.03.2004 e ss.mm.ii. stabilisce, al comma 1, che "sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di San Cesario sul Panaro.

E' possibile la ripresa dell'adunanza, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco."

Si ritiene pertanto che, in applicazione della disposizione regolamentare sopra citata, l'autorizzazione alla ripresa della adunanza a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo possa essere concessa solo a favore degli organi di informazione iscritti al registro del tribunale competente e non già con riferimento alla generalità delle sedute consiliari bensì, volta a volta, in considerazione della sussistenza dell'ulteriore presupposto consistente nella necessità di garantire il diritto di cronaca dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità.

Non si ritiene, quindi, con riferimento alla disposizione regolamentare citata, che possa sostenersi un autonomo e indiscriminato diritto a procedere alla registrazione, superando i presupposti autorizzativi previsti.

Quanto precede trova conferma nella giurisprudenza. Infatti la Corte di Cassazione (Sez. I, n. 5128/2001) non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento consiliare che faceva divieto di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione.

A ciò si aggiunga che la mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, di un autonomo sistema di registrazione audio-video, legittima il diniego di autorizzazione, stante l'esigenza di escludere che l'unico supporto audiovisivo di documentazione dello svolgimento dei lavori consiliari resti nella disponibilità esclusiva di soggetti estranei all'amministrazione fuori dalle necessarie garanzie di autenticità.

E' inoltre indispensabile richiamare l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali il quale si è espresso nel senso che l'ente può porre, con apposita norma regolamentare, limiti alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio, ed evidenziando l'onere della preventiva informazione dei presenti in aula della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini e le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito.

Come puntualizzato dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito della deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 "pubblicità", "accessibilità" e "diffusione" non esprimono sempre un'identica situazione in quanto le forme da osservare per rendere accessibili e per divulgare atti e documenti possono variare a seconda dei casi e comportare quindi modalità e ambiti di conoscenza di tipo differente e rendere necessario od opportuno predisporre accorgimenti di tipo diverso per rispettare i diritti degli interessati. I suddetti accorgimenti, con particolare riferimento al dettaglio dei dati che possono essere indicati nei resoconti dell'attività degli organi collegiali o assembleari, in rapporto al fine di rispettare il principio di pubblicità dell'attività istituzionale, devono essere presidiati dall'ente locale. Il Garante ha ulteriormente chiarito che, in ogni caso, ogni attività giornalistica e divulgativa, anche di tipo non professionale, deve essere improntata alla tutela della privacy e al rispetto dei limiti posti dal diritto di cronaca.

Si rammenta inoltre che sulla base delle argomentazioni sviluppate nella presente nota, il Consiglio Comunale nella seduta del 29.10.2009 ha respinto la proposta di mozione dei consiglieri Sabina Piccinini e Fabio Montaguti (Lista civica

Comune di San Cesario sul Panaro
Provincia di Modena
Il Sindaco

Nuovo San Cesario con Senza filtro) ad oggetto "Registrazioni audio e video delle adunanze del Consiglio Comunale" acquisita al protocollo dell'Ente n. 15054 in data 29 settembre 2009, esprimendo pertanto formale posizione dell'organo assembleare sulla materia oggetto della richiesta inoltrata.

A margine delle notazioni espresse si porta all'attenzione dello scrivente la circostanza che il Comune di San Cesario sta verificando l'impiego di nuove tecnologie finalizzate a valorizzare l'utilizzo delle reti civiche e telematiche per mettere a disposizione dei cittadini atti e documenti in relazione al fine di dare contenuto al principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Valerio Zanni